



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2025 FASCICOLO III

Ludovico A. Mazzaroli

**Presentazione del libro di Nicolò Zanon,
*“Le opinioni dissenzianti in Corte costituzionale. Dieci casi”***

17 novembre 2025



Ludovico A. Mazzaroli
Presentazione del libro di Nicolò Zanon,
“Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi”*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cenno alle competenze della Corte costituzionale, organo “di chiusura” del sistema, privo di “controcanto”. – 3. Sostanza della funzione e composizione della Corte costituzionale. – 4. Di modalità del lavoro della Corte costituzionale e di maggioranze decisionali. – 5. Una sola opinione dissenziente può, allo stato, risultare e non è sempre detto sia realmente tale. – 6. Ha un senso che l’opinione dissenziente di un giudice costituzionale abbia meno “valore” di quella di un “*amicus curiae*”, o di un c.d. “esperto di chiara fama”? – 7. Conclusioni.

ABSTRACT: The article reproduces the presentation, held by the Author at the University of Venice last October 9th, of the book by Nicolò Zanon, «Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi», Bologna, 2024. The issue of dissenting opinions remains a sensitive theme in Italian constitutional Justice. It will likely never be introduced, but that’s not a good reason not to discuss about it.

1. Premessa

Consentitemi di cominciare con un sentito ringraziamento al bresciano prof. Alessandro Lauro per il Suo invito ad essere presente qui, oggi.

Insegna per supplenza il “Diritto costituzionale e pubblico” nel Dipartimento di Economia di questa Università, così come lo stesso insegnamento ricopre il senese prof. Marco Mancini che avete appena sentito parlare.

C’è una ragione per la quale li cito sottolineandone la provenienza.



Trattasi del libro di Nicolò Zanon, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi*, Bologna, 2024.

Lo scritto riproduce, con l’aggiunta di poche note e le modifiche e integrazioni del caso, l’“Intervento programmato” svolto nel corso della “Lettura cafoscarina di Diritto e Società” che, organizzata dai proff. Marco Mancini e Alessandro Lauro, si è tenuta a Venezia, il 9 ottobre 2025, nella “Sala Partesotti” del *campus* economico San Giobbe. L’“Introduzione” è stata affidata al prof. Mancini; il secondo “Intervento” alla prof.ssa Antonella Sciortino, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo che ha trattato l’argomento dell’“opinione dissenziente” in senso tecnico, con riguardo all’Italia e alle esperienze di Paesi diversi dal nostro; le “Conclusioni” al prof. Lauro, con “Intervento conclusivo” del prof. Nicolò Zanon, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli studi “Statale” di Milano, dopo aver cessato le sue funzioni di giudice e vice-presidente della Corte costituzionale: nominato dal Presidente della Repubblica il 18 ottobre 2014, ha prestato giuramento l’11 novembre 2014 e ha chiuso l’esperienza in Corte l’11 novembre 2023.



Perché – ed è probabile che perfino loro non lo sappiano – l’invito a parlare in questa sede mi risulta particolarmente “caro” per almeno cinque motivi.

Il primo è la presentazione di un libro di un amico, il prof. Nicolò Zanon al quale mi legano un’amicizia oramai più che trentennale, ma ancor prima e ancor più il metodo con cui studiamo la scienza costituzionalistica.

Il secondo sta nel il titolo delle “Lezioni cafoscarine” dedicate a “Diritto e Società” con un richiamo a una rivista di diritto pubblico cui sono per molte ragioni particolarmente affezionato.

Il terzo è tutt’affatto personale. Nei tempi che furono, parlo della metà degli anni Sessanta, titolare della Cattedra di “Istituzioni di Diritto pubblico” presso l’allora Facoltà di Economia di Venezia - Ca’ Foscari, fu un giovane mio padre che qui insegnò per un biennio, prima di essere chiamato nella sua, e mia, Padova.

Il quarto è che il prof. Lauro appartiene alla scuola dei costituzionalisti bresciani che comprende – anch’essa – un significativo numero di valentissimi Colleghi che sono anche miei amici personali.

Il quinto motivo, tenuto per ultimo solo per ragioni di galanteria, è che oggi è con me relatrice a questo incontro la prof.ssa Antonella Sciortino, la quale ha avuto come relatore della sua tesi uno dei Maestri siciliani del “Diritto amministrativo” e pubblico in generale che ho avuto occasione di incontrare sin dall’inizio della mia carriera e che poi mi ha onorato della sua amicizia: un giurista - gentiluomo qual è (e, ahimè, quali ce ne sono sempre meno) Guido Corso. Non solo, Ella è stata, ed è, molto vicina al prof. Giovanni Pitruzzella che, oggi giudice costituzionale, fu un giovanissimo commissario del mio concorso di ricercatore, a Trieste, nel lontano 1991.

Tenevo a far comprendere sia perché – differentemente da moltissime altre volte (quasi tutte, per la verità) – un invito accettato in aprile per ottobre, quando ottobre sembra in allora lontanissimo, mi risulta veramente molto gradito ... anche una volta giunto ottobre; sia perché, per converso e vedendo le cose dalla prospettiva degli invitanti, essi si sono rivolti al sottoscritto che, insegnando a Udine da un quarto di secolo, è talora considerato da qualche “altro” Collega un “costituzionalista di campagna”.

2. Cenni alle competenze della Corte costituzionale, organo “di chiusura” del sistema, privo di “controcanto”

Vengo al tema e vengo al libro, o meglio, non avendo nessuna intenzione di sostituirmi all’Autore, né di sovrappormi a ciò che dirà la prof.ssa Sciortino, vengo a quelle che io ritengo siano le ragioni del libro.

Mi sono laureato quasi quarant’anni fa con una tesi in giustizia costituzionale, con un relatore, il mio Maestro, che allora era, esattamente come lo è oggi il prof. Zanon, da poco



rientrato all'insegnamento dopo essere stato giudice costituzionale e presidente della Corte costituzionale.

Il prof. Zanon, come il mio Maestro Livio Paladin, è stato giudice costituzionale, e ha sfiorato la presidenza dell'organo, essendone però stato vice-presidente per poco meno di due anni¹.

Vuole dire aver vissuto, in prima persona e per nove anni, all'interno dell'organo che definisco sempre – ma non sono certo l'unico – come quello “di chiusura” del nostro sistema costituzionale.

Molti italiani sanno, seppure a grandissime linee, a che servono Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. Sono i tre organi di cui telegiornali e giornali dicono e scrivono praticamente tutti i giorni. L'uomo della strada non ne conosce, forse, partitamente i compiti, ma grosso modo, se li si nominano, ha un'idea, magari tutta sua, di cosa essi occupano.

Quasi nessun italiano, invece sa, di cosa si occupa la Corte e pazienza, anche se basterebbe leggere due articoli per farsene un'idea ... completa.

Basterebbe leggere l'art. 134 della Costituzione e, ma questo se lo dimenticano in troppi (... compresi molti studenti), l'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Da quella lettura viene che la Corte costituzionale ha cinque competenze, in un “numero chiuso” che non può essere modificato se non con l'intervento del legislatore costituzionale, posto che si tratta di modificare fonti di livello costituzionale.

Essa “giudica” [il verbo non è mio: è quello usato dallo stesso art. 134 Cost.]:

- sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
- sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica dal Parlamento in seduta comune;
- sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo presentate ai sensi dell'art. 75 Cost.

Può quindi finire sotto “giudizio” della Corte, il prodotto principale del Parlamento e dei Consigli regionali (la legge statale e la legge regionale); qualunque atto normativo primario del Governo (decreti legge e decreti legislativi, siccome atti che, in ragione della loro “forza” o del loro “valore”, sono equiparabili alla legge dello Stato); qualunque atto amministrativo del Governo o di altri organi amministrativi sia statali che regionali (in sede di conflitti di attribuzione²); qualunque decisione attinente ad atti, comportamenti, omissioni dei poteri dello Stato che confliggano circa la propria competenze quando questa si intreccia (veramente

¹ Dal 29 gennaio 2022 all'11 novembre 2023. Nominato alla carica dal Presidente Giuliano Amato, è rimasto tale anche sotto la presidenza di Silvana Sciarra.

² Ovviamente con i limiti stabiliti dalle fonti sui giudizi di fronte alla Corte, come interpretate, quando non integrate, dalla giurisprudenza della Corte.



o presuntivamente) con quella di altri poteri dello Stato³; il solo apparentemente intoccabile Presidente della Repubblica se, per il Parlamento in seduta comune, si sia macchiato dei due reati di “attentato alla Costituzione” e “alto tradimento” (reati che, tra l’altro, spetta unicamente alla Corte riempire di contenuto); e addirittura la pretesa di una quota di popolo, di una quota del corpo elettorale, che vorrebbe vedere sottoposti a *referendum* una legge o un atto avente valore di legge, o porzioni e dell’una e dell’altro.

Parlamento; Governo; Presidente della Repubblica; Poteri dello Stato ... per parlare di organi.

Stato e Regioni... per parlare di enti ...

... per non dire del Popolo.

Capite bene che queste (in fondo) poche competenze conducono ipoteticamente alla Corte tutte le controversie per così dire di vertice tra organi ed enti, o la produzione di vertice delle fonti del diritto italiane.

Ecco perché è organo “*di chiusura*” del sistema.

Ancora più chiara diventando la cosa, se si riflette sulla circostanza (anche questa spesso trascurata) che le pronunce della Corte costituzionale sono, tutte, “inappellabili”, ex art. 137, u.c., Cost., e a maggiore ragione ancora più chiara, se solo si ha la bontà di leggere la sentenza della [Corte stessa n. 29 del 1998](#), nella quale essa interpreta, ampliandolo a dismisura, il concetto di inoppugnabilità delle proprie decisioni⁴.

Ciò che decide la Corte fa stato e ... punto.

3. Sostanza della funzione e composizione della Corte costituzionale

Non ho il tempo materiale per farla troppo lunga, ma, aldilà delle sue competenze, per comprendere il libro di Nicolò Zanon bisogna aver ben chiaro, oltre a “cos’è”, anche “chi è” la Corte. L’organo è uno, è centrale, è statale, non è inquadrabile in nessuno dei tre poteri fondamentali dello stato, non appartenendo né al legislativo, né all’esecutivo, né, badate, al giurisdizionale.

³ *Idem.*

⁴ La disposizione in parola non solo: «*preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le decisioni della Corte*» - e sin qui “*transeat*” - , ma, espressamente escludendo «*qualsiasi impugnazione, in coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue pronunce, [la Costituzione stessa] pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un giudizio superiore rispetto a quello dell’unico organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il ricorso alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso*», l’esclusione riguardando «*qualsiasi tipo di impugnazione, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della Corte costituzionale. Rimane così inibita ogni domanda diretta ad incidere su di una sentenza pronunciata dalla Corte e proposta per ottenerne l’annullamento o la riforma, anche solo nella motivazione, ovvero ad eliderne gli effetti*».



E' vero che – come ho già accennato – esso “giudica”; è vero che la Costituzione parla dei suoi componenti come di “giudici”⁵, è vero che essa si esprime (anche) tramite sentenze, ma è certo che non è organo né della giurisdizione civile, né della giurisdizione penale, né della giurisdizione amministrativa, né della giurisdizione contabile, né della giurisdizione tributaria ecc ...

Anche a tacer d'altro, si consideri la collocazione, nella Costituzione, degli articoli che trattano di “Magistratura”⁶, di “ordinamento giurisdizionale”⁷, di “Norme sulla Giurisdizione”⁸ e poi cercate quelle sulla Corte cost.

Si resta, è vero, nella Parte II della Carta⁹, ma ci si deve spostare di Titolo e passare dal IV, intitolato alla “Magistratura”, al VI. che, dedicato alle “Garanzie costituzionali”¹⁰, è a sua volta diviso in due Sezioni: la prima tratta de “La Corte costituzionale”¹¹; la seconda di “Revisione della costituzione” e “Leggi costituzionali” nei due ultimi articoli della Carta¹².

La Corte, dunque, è una delle sole due garanzie costituzionali previste dalla Costituzione: con il che, se proprio si vuole, è l'organo di una “*giurisdizione*” a sé stante, la “*giurisdizionale costituzionale*”.

A maggiore ragione, allora, è importante quindi sapere, come dicevo poc'anzi, “chi è” è la Corte.

Già, “chi”, perché, in fondo e per riassumere, quest'organo finisce con il potere decidere sull'operato principale dei seicento soggetti che noi eleggiamo in Parlamento e, se ve ne sono le condizioni, di taluni atti del Governo che, con la fiducia alla maggioranza parlamentare e tramite questa fiducia, regge la nostra forma di governo parlamentare.

Questo enorme potere è detenuto da solo quindici soggetti, ammesso, ma non sempre concesso, che i giudici costituzionali risultino tutti eletti o nominati e in grado di lavorare sempre tutti insieme.

Alti magistrati (anche a riposo, purché appartenenti a giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative); avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione sulle spalle; o professori universitari ordinari in materie giuridiche. Cinque (cioè un terzo) scelti e nominati dal Presidente della Repubblica; cinque eletti dal Parlamento in seduta comune; cinque eletti dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative e, cioè, nello specifico, tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti.

⁵ Così nell'art. 135 Cost.

⁶ Dall'art. 101 all'art. 113 Cost.

⁷ Dall'art. 101 all'art. 110 Cost.

⁸ Dall'art. 111 all'art. 113 Cost.

⁹ Quella dedicata all' “Ordinamento della Repubblica”, con gli artt. dal 55 al 139 Cost.

¹⁰ Artt. che vanno dal 134 al 139 Cost.

¹¹ Nei quattro articoli che vanno dal 134 al 137 Cost.

¹² Sono gli artt. 138 e 139 Cost.



E ognuno di essi dura in carica nove anni “secchi”, a partire dal giorno del giuramento, con impossibilità di essere rinominati o rieletti e senza possibilità di *prorogatio*, a meno che non ricorra la circostanza, particolarissima, del far parte del collegio chiamato a giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di cui sopra.

Sono tantissimi nove anni nel corso di una carriera di trenta o anche di quarant’anni. Vuole dire quasi un terzo, o un quarto, di un’intera vita lavorativa.

4. Di modalità del lavoro della Corte costituzionale e di maggioranze decisionali

E cosa si sa, all’esterno del Palazzo della Consulta, di come lavorano questi quindici Illustri Signori?

O, meglio, cosa si sa – ufficialmente – di come perviene a “una” decisione (atto per sua natura unitario) il Collegio formato di queste quindici teste?

Niente: perché se le Adunanze avvengono di norma in udienza pubblica, i lavori in camera di consiglio, cioè quelli che portano alla deliberazione, si svolgono a porte chiuse.

Mi riferisco al processo decisionale che conduce alla decisione “X”, piuttosto che alla decisione “- X”, o “+ X”.

Certo, le pronunce della Corte vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* e, quando se ne legge una (ma quanti in Italia leggono le pronunce della Corte costituzionale?), sembra di trovare in essa tutto ciò che serve.

C’è la premessa, c’è la ricostruzione del “fatto”, ci sono le considerazioni “in diritto” che contengono la motivazione della sentenza e c’è il c.d. “p.q.m.” che dà conto della decisione assunta dall’organo.

Ma ... ed è un “ma” importante, aldilà di quell’atto messo a disposizione di tutti, ha, o non ha, un valore sapere se una decisione – avente ad oggetto “questioncelle” come quelle che ho cercato più sopra di esporre – è stata assunta all’unanimità, con i quindici Giudici tutti d’accordo, oppure con gli undici Giudici presenti tutti d’accordo.

Già perché la Corte può funzionare anche se, e purché, siano presenti almeno undici dei quindici giudici titolari, undici essendo il numero minimo del “*quorum* strutturale” dell’organo¹³.

¹³ Così nell’art. 16, comma 2, della legge (ordinaria!) 11 marzo 1953, n. 87, con *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*.

«I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. [/] La Corte funziona con l’intervento di almeno undici giudici. [/] Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell’art. 49». Quest’ultimo concerneva i Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del



Conta – o no? – sapere se una decisione è stata assunta con quindici voti su quindici, o con undici su undici, o, magari – undici essendo i presenti – per sei voti a cinque?

Sei (!) manifestazioni di volontà di sei soggetti che stabiliscono l'illegittimità costituzionale di una legge. E nel chiedersi ciò, bisogna giocoforza ragionare per assurdo, e raffigurarsi una legge "importante", una di quelle che per ciascuno conta di più, cui si tiene di più (si pensi a temi etici come l'eutanasia, l'omicidio del consenziente, l'interruzione volontaria della gravidanza, o a leggi che, pur ordinarie, sono basilari per l'ordinamento repubblicano com'è per quelle elettorali); oppure pensare allo sforzo fatto da chi ha raccolto le firme di 500.000 o più elettori che hanno sottoscritto una richiesta di *referendum* abrogativo che al popolo non verrà mai sottoposto perché dichiarato inammissibile da quei sei (!) soggetti; oppure, ancora, ragionare di un conflitto per esempio tra potere legislativo e potere giurisdizionale quanto all'autorizzazione della Camera di appartenenza per la perquisizione, o l'arresto, o il mantenimento in detenzione, o la sottoposizione di un deputato o di un senatore ad intercettazione o a sequestro della sua corrispondenza¹⁴.

Ma c'è un dato ulteriore da sottoporre all'attenzione di chi legge.

L'art. 16, co. 3, della legge (ordinaria !) 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce che: «*Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente*».

Così, se i giudici presenti sono dodici e sei (!) sono per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge e sei (!) contro, la decisione verrà alla fine assunta in base a ciò che pensa uno (!), il cui voto, dato il ruolo che occupa (magari per un mese, o due, o cinque ...), pesa – per quanto statuito in una legge ordinaria (!), non già costituzionale – più di quello degli altri.

5. Una sola opinione dissenziente può, allo stato, risultare e non è sempre detto sia realmente tale

Non l'ho domandato all'Autore, ma penso di poter affermare che le ragioni del libro di Nicolò Zanon stiano in considerazioni che muovono da quanto ho sin qui detto.

Con in più il dato fondamentale dovuto agli anni che ha passato in Corte e, specificamente, in "camera di consiglio", cioè dove i giudici si parlano e si ascoltano, o dovrebbero ascoltarsi.

Consiglio dei Ministri ed i Ministri, ma il Capo IV della l. n. 87/1953 (artt. 43 - 53) è stato abrogato dall'art. 35 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

¹⁴ Art. 68 Cost.: «*Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. [/] Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza*».



Credo – ma posso sbagliare perché in Corte non ci sono stato – che non tutti i Giudici entrino in “camera di consiglio” preparati allo stesso modo su tutte le questioni che verranno affrontate quel dato giorno.

Dipenderà molto dal ruolo, dall’anzianità di ruolo, dalla preparazione, dalla sensibilità costituzionalistica di ciascun giudice; ma, forse, ancor prima, dall’importanza della questione in gioco e da quanto ogni giudice ha stima e fiducia nel e da quanto ritiene autorevole e preparato il collega cui viene trasmesso il fascicolo della causa da trattare e cui è dunque affidato il fondamentale compito di curare, prima, l’istruzione della questione, e, poi, la “relazione” sulla causa stessa avanti il collegio¹⁵.

Di solito il “giudice relatore” è anche quello che cura la “redazione materiale” della sentenza: “giudice relatore” e “giudice redattore”, cioè, sono solitamente la stessa persona e, sempre di solito, se chi ha curato la relazione, non funge anche da redattore, significa che il relatore non è d’accordo con la decisione alla fine assunta dall’organo nella sua collegialità. Ma questa è, allo stato attuale delle cose, l’unica prova (peraltro tutta da dimostrare, perché, per esempio, il giudice relatore può, nel momento della redazione, essere ammalato) dell’esistenza di una “opinione dissenziente” all’interno del Collegio¹⁶.

6. *Ha un senso che l’opinione dissenziente di un giudice costituzionale abbia meno “valore” di quella di un “amicus curiae”, o di un c.d. “esperto di chiara fama”?*

L’organo “di chiusura” del sistema, le cui decisioni non possono essere sottoposte ad alcun giudizio di revisione, dunque si misura, nel libro di Zanon con la democraticità del sistema di adozione delle sue decisioni.

Ma non, sapete, perché l’A. nutra una sorta di livore per non aver visto accogliere la sua tesi rispetto a quella che è risultata prevalente: questo modo di pensare non appartiene alla sua (né alla mia) cultura.

Le decisioni della maggioranza si rispettano, ma come scrive Zanon – nove volte su dieci¹⁷ – alla fine dell’esposizione delle ragioni di ogni sua *opinione dissidente mai venuta alla luce*, si

¹⁵ E’ nominato dal Presidente della Corte ai sensi dell’art. 7 delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, da ultimo riapprovate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale il 22 luglio 2021 (e ss. mm.), pubbl. in *G.U.*, s. g., 3 novembre 2021, n. 262.

¹⁶ L’ultima sentenza pubblicata, a stamattina, nel sito ufficiale della Corte è la [n. 145 del 2025](#). L’udienza pubblica è del 9 luglio scorso; la decisione anche; la sentenza è stata depositata oggi, 9 ottobre; redattore e relatore il Giudice Cassinelli. Quella precedente, la [n. 144 del 2025](#), ha per redattore e relatore il Giudice Sciarrone Alibrandi; quella prima ancora, la [n. 143 del 2025](#), ha per redattore e relatore il Giudice Pitruzzella e così via.

¹⁷ Il decimo caso non trattando di una pronuncia, ma di un’iniziativa della Corte costituzionale relativa ai cc.dd. “Viaggi nelle Carceri”: N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale*, Zanichelli, Bologna, 2024, 35-42.



possono rispettare anche *rispettosamente, dissent[endo]*¹⁸ da esse. ... *la decisione giuridicamente rilevante*, sono sempre parole Sue, *nell'immediato, resta quella di maggioranza. Nulla cambierebbe. Il dissenso non ne intacca la funzione e la forza giuridica. Semmai, le mette in prospettiva. Fa comprendere che si poteva decidere diversamente, lascia aperta una strada diversa per il futuro* ...¹⁹.

Il che – considerazione invece mia – fa il pari con le aperture che la Corte, in questi anni, ha fatto verso la c.d. “società civile”²⁰, per esempio modificando le *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale* con la delibera dell'8 gennaio 2020 e prevedendo l'intervento di terzi in giudizio, se *titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio*²¹; oppure quello del c.d. “*amicus curiae*”²², sia nei giudizi in via incidentale, sia in quelli in via d'azione, sia nei conflitti tra enti o poteri, trattandosi di *formazioni sociali senza scopo di lucro e ... soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità*; oppure, ancora, la possibilità di *audire esperti di chiara fama*²³.

Tutte opinioni di cui in sentenza si dà conto, il che invece non si fa – e questo mi appare un vero controsenso – quando l'esperto di chiara fama costituzionalistica (se non fosse tale, non starebbe là) la Corte ce l'ha in seno.

7. Conclusioni

Chiudo, ringraziando per l'attenzione e citando il prof. Franzini che, da Rettore della Statale di Milano e da filosofo, ha scritto, nella *Prefazione* del libro di cui ho trattato, che l'opinione dissenziente non fa che *accrescere, attraverso l'emersione del dissenso, la democrazia, la trasparenza, la volontà di dibattere, la pluralità delle idee*²⁴.

E aggiungo io, come si fa ad avere paura di ciò?

Specie considerando che l'esposizione della *dissenting opinion* fa apprezzare un diverso punto di vista di pari valore costituzionalistico di quello sposato dalla maggioranza; serve a far sì che il giudice pavido faccia più fatica a nascondersi nelle segrete stanze; nonché a far sì che diventi più difficile l'esecuzione di ordini di carattere politico che vengono da fuori Palazzo. Inoltre, può essere molto utile a fare in modo che la motivazione della maggioranza sia

¹⁸ N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti*, cit., 56, 68, 75, 87, 100, 112, 124, 141, 156.

¹⁹ N. ZANON, *Introduzione*, in N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti*, cit.

²⁰ Per tutti, S. BARBARESCHI, *La Corte costituzionale si apre all'ascolto della società civile, ovvero del rischio della legittimazione di sé attraverso gli altri*, in AIC Rivista, n. 2/2020 (25.5.2020).

²¹ Art. 4, comma 7, N.i.

²² Art. 4-ter, N.i.

²³ Art. 14-bis, N.i.

²⁴ E. FRANZINI, *Prefazione*, in N. ZANON, *Le opinioni dissenzienti*, cit.



necessariamente solida e ben costruita (... come, in verità, non sempre è) e a far comprendere, proprio alla società civile cui tanto oggi si sta attenti, i margini per un futuro eventuale *overruling* (cambio del precedente) da parte dell'organo.

C'è la possibilità che emerga all'esterno una Corte talora divisa?

Sì, ovvio, ma, in quei casi, si tratta di una Corte "effettivamente" divisa e fingere che così non sia è tutto meno che "trasparente"²⁵.

²⁵ Nove anni prima di questo libro di Zanon, S. CASSESE ha dato alle stampe il suo *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, 2015. L'approccio è, volutamente, non giuridico, cronachistico e rivolto alla divulgazione: tutt'affatto diverso, quindi, dal testo qui in esame. Però, sempre del "reale funzionamento" dell'alta pubblica istituzione vi si tratta, compresa l'esposizione di quelli che, secondo il pensiero di Cassese, sono sbagli e disfunzioni dell'organo.

Nonostante i due testi siano stati accolti in modo assai differente dal mondo dei costituzionalisti italiani (e temo che la ragione sia, in fondo, sempre quella del "c'è chi può e chi non può, o ... non deve"), penso che essi tendano allo stesso fine: far sì che la Corte funzioni al meglio.